



COMUNE DI
**CASTELNUOVO
DI PORTO**

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con D.C.C. n. 7 del 07.05.2025

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 - Ambito di applicazione e disciplina procedurale

Art. 3 - Vigilanza

Art. 4 - Utilizzo del volontariato

Art. 5 - Stemma civico

Art. 6 – Principi generali in materia di violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento

TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE COMUNE

CAPO I - NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 7 - Disposizioni di carattere generale

Art. 8 - Abbandono di rifiuti

Art. 9 - Contenimento delle piantagioni private

Art. 10 - Pulizia del suolo pubblico

Art. 11 - Norme per il consumo delle bevande in vetro

Art. 12 - Obblighi dei concessionari di occupazioni di aree pubbliche

Art. 13 - Doveri dei proprietari e conduttori in caso di nevicate

Art. 14 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

Art. 15 - Sosta ed abbandono di veicoli o di altri dispositivi per la mobilità non soggetti ad obbligo di targa o altro contrassegno identificativo in genere

CAPO II - OBBLIGHI E COMPORAMENTI VIETATI

Art. 16 - Aeromodelli e droni

Art. 17 - Tutela della sicurezza e attenzione alla guida

Art. 18 - Accensione di fuochi

Art. 19 - Manutenzione di terreni ed aree verdi private

Art. 20 - Obblighi in caso di infestazione da Processionaria del pino e della quercia, Processionaria della quercia ed Euprottide

Art. 21 - Utilizzo acqua potabile

Art. 22 - Aree pubbliche adibite al gioco

Art. 23 - Utilizzo corretto degli spazi pubblici

Art. 24 - Divieto di uso di mortaretti, petardi o simili

Art. 25 - Divieto di campeggio libero

Art. 26 - Altri comportamenti vietati

CAPO III - SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 27 - Verde pubblico

Art. 28 - Verde privato

Art. 29 - Tutela degli alberi

Art. 30 - Pulizia fossati

Art. 31 - Disciplina raccolta funghi, fiori o altre essenze spontanee

CAPO IV - IGIENE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 32 - Manutenzione delle pertinenze degli edifici

Art. 33 – Mantenimento di persiane ed infissi

Art. 34 - Modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione

Art. 35 - Canali di gronda e discendenti

Art. 36 - Installazione di oggetti aggettanti sulla pubblica via

Art. 37 - Produzione di esalazioni, gas e vapori nauseanti o inquinanti

Art. 38 - Divieto di deposito di materiale infiammabile

Art. 39 - Pozzi, cisterne e simili

Art. 40 - Ponteggi

Art. 41 - Paranchi ed Argani elettrici o manuali

Art. 42 - Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari

Art. 43 - Divieto di incendiare i rifiuti

CAPO V – CONDOMINI, ABITAZIONI ED AREE PRIVATE

Art. 44 – Obblighi

TITOLO III INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 45 - Intrattenimenti, eventi o manifestazioni musicali

Art. 46 - Emissioni rumorose presso abitazioni private

Art. 47 - Schiamazzi

Art. 48 - Impiego di apparecchiature da Giardino

Art. 49 - Autolavaggi ed altre attività automatizzate e self-service

Art. 50 - Spettacoli e intrattenimenti presso locali pubblici o privati

Art. 51 - Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi

Art. 52 - Apparecchi sonori a bordo di veicoli e rumori inutili

Art. 53 - Pubblicità fonica

Art. 54 - Dispositivi acustici antifurto

Art. 55 - Disturbo determinato da animali

Art. 56 - Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose

TITOLO IV SUOLO PUBBLICO

Art. 57 - Definizione

Art. 58 - Occupazione di suolo pubblico

Art. 59 - Decadimento e rinnovo delle concessioni temporanee di aree pubbliche

Art. 60 - Modalità per il carico e lo scarico dei materiali

Art. 61 - Disposizioni particolari

Art. 62 - Occupazione del suolo pubblico per l'esercizio di arti e mestieri

Art. 63 - Luminarie natalizie

Art. 64 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Art. 65 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

Art. 66 - Traslochi e piccole occupazioni di suolo pubblico

Art. 67 - Cerimonie religiose e civili

Art. 68 - Cortei funebri

Art. 69 - Manifestazioni ed eventi privati sul territorio comunale

Art. 70 - Occupazioni per comizi e raccolta firme

TITOLO V DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 71 - Elementi di arredo

Art. 72 - Esposizione di merci all'esterno di esercizio commerciale

Art. 73 - Esposizione di generi alimentari

Art. 74 - Obbligo apposizione cartello per vendita fave sfuse

Art. 75 - Prescrizioni Generali per le Attività Commerciali

Art. 76 - Palestre ubicate in fabbricati di civile abitazione

Art. 77 - Servizi igienici degli esercizi pubblici ad uso della clientela

TITOLO VI DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI

- Art. 78 - Benessere degli animali
- Art. 79 - Disposizioni riguardanti gli animali
- Art. 80 - Detenzione dei cani
- Art. 81 - Prelievo di cani presso il canile comunale
- Art. 82 - Zone interdette ai cani
- Art. 83 - Responsabilità del detentore
- Art. 84 - Rinvenimento di cani vaganti
- Art. 85 - Cani da pastore ed eccezioni
- Art. 86 - Colonie feline
- Art. 87 - Alimentazione dei gatti
- Art. 88 - Custodia dei volatili
- Art. 89 - Apicoltura
- Art. 90 - Detenzione di animali per autoconsumo
- Art. 91 - Protezione della fauna selvatica
- Art. 92 - Riproduzione degli animali da affezione
- Art. 93 - Fuga di animali pericolosi

TITOLO VII - SANZIONI - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 94 - Sanzioni
- Art. 95 - Abrogazioni e rinvii ad altri regolamenti
- Art. 96 - Norme transitorie
- Art. 97 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciali e regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la corretta fruibilità dei beni comuni, la pubblica sicurezza, la tutela ed il decoro ambientale, naturale e del paesaggio, la convivenza con fauna e flora, garantendo infine la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri. Il Regolamento di Polizia Urbana tutela, in armonia con le finalità dello Statuto del comune di Castelnuovo di Porto, l'esercizio dei diritti e dei legittimi interessi della collettività. Pone, altresì, particolare riguardo alla tutela dei diritti dei soggetti maggiormente vulnerabili, anziani, bambini, persone con disabilità ed in generale di tutti coloro che si trovino in situazioni di fragilità;

2. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine Regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente Regolamento di Polizia Urbana;

3. Nelle materie sopraindicate, oltre alle norme contenute nel Regolamento o dallo stesso richiamate, dovranno osservarsi le ordinanze contingibili ed urgenti eventualmente adottate dal Sindaco, anche derogatorie così come previste dagli artt. 50 e 54 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n.92, art. 6, convertito con modifiche dalla Legge n. 125 del 24 luglio 2008, e D.M. 05 agosto 2008 e successive (nuove norme in materia di poteri al Sindaco) in presenza di circostanze eccezionali e imprevedibili, nonché dall'art. 8 D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;

4. L'Amministrazione comunale di Castelnuovo di Porto, attraverso il presente Regolamento tutela e valorizza il patrimonio artistico, storico, naturalistico, paesaggistico e monumentale della Città;

5. Le norme del Regolamento di Polizia Urbana disciplinano le attività ed i comportamenti dei cittadini al fine del buon andamento della comunità locale.

Articolo 2 Ambito di applicazione e disciplina procedurale

1. Salvo diversa specifica indicazione, il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale e in tutti gli spazi e le aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio od utilità;

2. È altresì applicabile per quelle violazioni previste dal presente regolamento che, sebbene aventi oggetto la proprietà privata, siano sanzionabili ai fini della tutela di diritti od interessi prevalenti della collettività;

3. I principi generali sulle violazioni amministrative sancite dal presente regolamento, nonché le modalità di accertamento delle stesse e le procedure afferenti all'irrogazione delle sanzioni sono disciplinati dalle disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Legge della Regione Lazio del 05 luglio 1994 n. 30, dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e dal DL. 20 febbraio 2017 n.14, così come convertito in legge 18 aprile 2017, n.48;

4. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione di una violazione elevata ai sensi del presente Regolamento, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente (Il Sindaco) scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Articolo 3 Vigilanza

1. Il compito di punire le violazioni del Regolamento è attribuito, in via generale, al Corpo di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio, nonché, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ambientali previste dalla legge regionale.

Articolo 4 Utilizzo del volontariato

1. Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sulle materie disciplinate dal Regolamento, l'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga utile, può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e nei limiti del quadro normativo vigente.

Articolo 5 Stemma civico

1. Non è consentito l'uso dello stemma civico senza preventiva autorizzazione rilasciata dagli organi comunali competenti;
2. Le modalità di utilizzo dello stesso sono disciplinate dall'apposito "Regolamento d'uso del logo istituzionale".

Articolo 6 Principi generali in materia di violazioni alle disposizioni al presente Regolamento

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le disposizioni generali di cui alle Sezioni I e II del Cap. I della L. 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE COMUNE

CAPO I - NETTEZZA DELL'ABITATO

Articolo 7 Disposizione di carattere generale

1. In tutti i luoghi aperti al pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio è vietato depositare ogni tipo di oggetto, che non sia stato preventivamente autorizzato;
2. I luoghi privati in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale privo di specifica funzione tecnica, funzionale o estetica ed in stato decoroso.

Articolo 8

Abbandono di rifiuti

1. È vietato, su tutte le aree pubbliche e private aperte al pubblico o visibili da area pubblica, abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto;

2. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al precedente comma, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 500,00.

Articolo 9

Contenimento delle piantagioni private

1. Fatte salve le disposizioni di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), i proprietari o conduttori di giardini privati debbono adottare le cautele necessarie a evitare che le foglie, i fiori, i frutti, i rami delle rispettive piantagioni cadano sulle pubbliche vie o sulle aree soggette al pubblico passaggio costituendo pericolo o insudiciamento del suolo.

2. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al precedente comma, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 500,00.

Articolo 10

Pulizia del suolo pubblico

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi;

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a cinque metri;

3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare all'interno dello spazio occupato, un contenitore di adeguata capacità per il deposito di rifiuti minuti;

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea;

5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia dei rifiuti prodotti o comunque riconducibili all'attività, depositatisi nel tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede;

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili possono collaborare con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso;

7. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici e spazi di propria pertinenza;

8. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 500,00.

Articolo 11
Norme per il consumo delle bevande in vetro

1. È vietato il consumo di bevande contenute in bottiglie o contenitori di vetro all'interno dei parchi urbani o giardini ad uso pubblico e nelle aree verdi attrezzate, nei parcheggi pubblici siti in via Montefiore n. 2 (area campo sportivo) e via M. Colonna, ad un raggio inferiore a 30 mt. dai plessi scolastici durante l'orario di svolgimento delle lezioni, in Piazza V. Veneto, Piazza Cavour, Via Clarice Colonna, Via Roma fino all'intersezione di Via Alcide De Gasperi ed in Via Alcide De Gasperi, in Piazza S. Lucia (Cias), nel tratto di via Tiberina tra via Girardi e via Mozart ed all'interno del parcheggio sito in Via Tiberina angolo Via Girardi;

2. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 500,00.

Articolo 12
Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. È proibito agli esercenti di pubblici esercizi, che occupano il suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente;

Articolo 13
Doveri dei proprietari e conduttori in caso di nevicate

1. I proprietari e i conduttori di edifici adibiti alla residenza, i proprietari di negozi, esercizi commerciali di varia natura, in un'ottica di solidale collaborazione con le istituzioni comunali, possono concorrere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, evitando in ogni caso di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi o sostanze che possano costituire pericolo;

2. I proprietari e i conduttori di edifici devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi, terrazzi o altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti su marciapiedi pubblici o corti private, onde evitare pregiudizi alla sicurezza delle persone;

3. È comunque sempre vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve da cortili, tetti, tettoie ecc. Solamente nei casi di assoluta urgenza o necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulla pubblica via, mettendo in atto ogni misura atta ad evitare più gravi pericoli per terzi;

4. I titolari dei passi carrabili, qualora interessati al godimento immediato del diritto assegnato, sono invece tenuti, nell'attesa di un più organizzato intervento delle istituzioni, ad attivarsi per porre in essere le azioni di cui al comma 1.

Articolo 14

Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, è consentito, previa autorizzazione da parte del competente ufficio comunale, distribuire nelle cassette postali o depositare per la libera acquisizione, giornali e volantini, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo;

2. A tutela del decoro del contesto urbano, nelle strade, nelle piazze, nei giardini, nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici o aperti al pubblico, è vietato il lancio al suolo di volantini pubblicitari, opuscoli o altro materiale divulgativo nonché il deposito degli stessi sulle autovetture;

3. I soggetti committenti la distribuzione di materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2;

4. E' vietato affiggere sui muri, sui pali, sulle cancellate, ecc., sia pubbliche che private, adesivi, locandine, manifesti, banner pubblicitari ecc. ad eccezione di quelli nei luoghi autorizzati. Gli stessi potranno essere rimossi nell'immediatezza da personale del Comune e smaltiti, senza ulteriori adempimenti, secondo la tipologia di materiale.

5. A tutela del patrimonio storico culturale, all'interno del centro storico così' come definito dal PRG/PUCG approvato è fatto divieto di distribuire nelle cassette postali o depositare per la libera acquisizione, giornali e volantini;

6. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

Articolo 15

Sosta ed abbandono di veicoli o di altri dispositivi per la mobilità non soggetti ad obbligo di targa o altro contrassegno identificativo in genere

1. La sosta dei veicoli o di altri dispositivi per la mobilità è consentita nelle aree dedicate e non deve arrecare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare o limitare l'accesso ad utenti adiacenti l'area pubblica;

2. Nelle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico è vietato agganciare veicoli o altri dispositivi per la mobilità non soggetti ad obbligo di targa o altro contrassegno identificativo, ai monumenti e loro barriere di protezione, ai semafori, ai pali della segnaletica verticale, alle panchine e ad ogni altra infrastruttura pubblica ove l'aggancio degli stessi costituisca impedimento o pregiudizio del decoro o della fruizione degli stessi;

3. È vietato lasciare in sosta sulle strade e sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico veicoli o altri dispositivi per la mobilità non soggetti ad obbligo di targa o altro contrassegno identificativo, che, per le loro condizioni oggettive e soggettive, possano essere qualificate come "rifiuto" secondo la vigente normativa ambientale;

4. In tutti casi di cui ai commi precedenti è disposta la rimozione dei veicoli che, pur essendo soggetti ad obbligo di targa o altro contrassegno identificativo, ne siano del tutto privi e che non abbiano altri elementi che possano ricondurre al proprietario e dei dispositivi per la mobilità non soggetti ad obbligo di targa o altro contrassegno identificativo in genere. La rimozione potrà essere eseguita anche mediante apertura e forzatura dei sistemi di fissaggio;

5. Tutti i veicoli ed altri dispositivi per la mobilità non soggetti ad obbligo di targa o altro contrassegno identificativo in genere rimossi e qualificabili come rifiuto (per le proprie condizioni oggettive e soggettive), saranno conferiti all'affidatario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e gestiti secondo la normativa vigente;

6. Tutti i dispositivi per la mobilità non soggetti ad obbligo di targa o altro contrassegno identificativo in genere, rimossi ai sensi del comma 2 del presente articolo o per altre casistiche non specificamente contemplate dal presente articolo, ma ancora idonei alla circolazione, saranno trattenuti in locali individuati tra quelli a disposizione del Comune per un periodo di 6 mesi durante i quali potranno essere restituiti all'avente diritto, che dovrà dimostrare di esserne proprietario tramite apposita documentazione ovvero il possesso di chiavi o altri sistemi analoghi in grado di aprire i lucchetti o sistemi di blocco del mezzo. Nel caso in cui nel periodo indicato non vengano reclamati, l'Amministrazione potrà procedere in alternativa o allo smaltimento degli stessi o alla donazione ad associazioni, cooperative o altri enti con finalità non lucrative;

7. La restituzione potrà avvenire previa contestazione del verbale di violazione per l'infrazione commessa e il pagamento delle spese di rimozione e deposito.

8. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 500,00.

CAPO II - OBBLIGHI E COMPORTAMENTI VIETATI

Articolo 16 Aeromodelli e droni

1. Fermo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, l'utilizzo di aeromodelli e droni, ossia dispositivi aerei a pilotaggio remoto, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e che volano sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, deve avvenire in modo da non arrecare rischi a persone, animali o cose e mai violando la privacy delle persone;

- a. l'aeromodellista deve essere in grado di mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo sia orizzontale che verticale, senza aiuto di strumenti per aumentare la vista.
- b. le operazioni devono essere effettuate in modo tale che il pilota remoto non consenta all'aeromodello di sorvolare assembramenti di persone e che si possa ragionevolmente prevedere che non saranno effettuati sorvoli su persone non coinvolte. Nel caso in cui si verifichi un sorvolo imprevisto su persone non coinvolte, il pilota remoto deve ridurre il più possibile il tempo di sorvolo dello stesso;
- c. Le operazioni devono essere effettuate in un'area in cui il pilota remoto possa ragionevolmente prevedere di non mettere a rischio o provocare turbamento o disturbo a persone non coinvolte nell'attività.
- d. I voli devono essere effettuati a una distanza sicura dalle persone, da zone residenziali, commerciali, industriali o ricreative;

2. Chiunque viola il divieto di cui al precedente comma, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 500,00.

Articolo 17 Tutela della sicurezza e attenzione alla guida

1. Per garantire la sicurezza stradale e prevenire situazioni di pericolo, è vietato, nei pressi delle vie di transito, tenere comportamenti volontariamente finalizzati a distrarre i conducenti dalla guida, qualora ciò possa determinare rischi per la circolazione o l'incolumità pubblica. Non rientrano tra tali comportamenti l'abbigliamento, il trucco o qualsiasi forma di espressione personale, che restano pienamente tutelati come espressione della libertà individuale.

2. Allo stesso modo, chiunque, alla guida di un veicolo, adotti condotte che comportino una

distrazione ingiustificata – come frenate improvvise, manovre incerte o deviazioni immotivate – può essere sanzionato secondo quanto previsto dal Codice della Strada. La norma si applica in modo imparziale, senza riferimento a età, genere o aspetto delle persone presenti.

3. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 500,00.

4. In caso di accertata recidiva da parte del trasgressore, con valenza sine die, la sanzione applicata, per ogni volta successiva alla prima, sarà di euro 500,00.

Articolo 18 **Accensione di fuochi**

1. È vietato bruciare qualsiasi materiale diverso da carta e legname;
2. L'abbruciamento di sterpaglie e materiale di risulta di lavorazioni agricole o della pulizia dei terreni nei periodi consentiti viene regolamentato come di seguito riportato:
 - a. Nelle aree agricole o comunque a bassissima densità abitativa, è ammesso dall'alba al tramonto, esclusivamente all'interno del proprio fondo, osservando le prescrizioni di seguito indicate e adottando tutte le cautele necessarie ad evitare sia l'insorgere di incendi, che il disturbo o danno alla popolazione:
 - l'abbruciamento deve essere effettuato entro i 250 metri dal luogo di produzione ed in piccoli cumuli;
 - gli abbruciamenti dovranno essere sempre eseguiti in assenza di vento (quando la colonna di fumo sale verticalmente) e con le opportune precauzioni;
 - l'abbruciamento di fogliame ed altro materiale residuale deve sempre eseguirsi in piccoli cumuli ed in spazi ripuliti ed isolati dalla vegetazione e comunque ad un minimo di 50 metri dalle abitazioni o strade;
 - durante le operazioni è necessaria la presenza di una sorveglianza fino al completo spegnimento dell'abbruciamento;
 - b. Nelle aree del borgo storico e nelle immediate vicinanze ad esso il materiale derivante dalla potatura di siepi, vasi e giardini, dovrà essere in via preferenziale smaltito mediante la raccolta settimanale secondo la calendarizzazione in vigore e/o conferite presso l'ecocentro comunale;
 - c. In tutte le altre aree, alle stesse condizioni di cui alla lettera a), è ammesso l'abbruciamento di piccoli quantitativi di materiale di risulta della pulizia di giardini, siepi e potature dall'alba alle 10 di mattina e dalle 15 al tramonto nel periodo 01 Novembre -31 Marzo e dalle 17 al tramonto nel periodo 01 Aprile – 14 Giugno, salvo diverse disposizioni di cui alla campagna A.I.B.

Articolo 19 **Manutenzione di terreni ed aree verdi private**

1. Nel periodo compreso tra il sedici Ottobre ed il quattordici Giugno, salvo diverse disposizioni di cui alla campagna A.I.B. è fatto obbligo:
 - a. i proprietari, gli affittuari e i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera, devono realizzare perimetralmente alla superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni vegetazione o residuo di essa, per una larghezza continua e costante di almeno cinque metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree confinanti;

- b. i proprietari, gli affittuari e i conduttori a qualsiasi titolo di terreni non coltivati, che non siano boschivi, sia nelle aree urbane che periferiche, devono mantenerli privi di qualsiasi vegetazione infestante o altro materiale secco;
- c. i proprietari, affittuari e conduttori, gli enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, devono eseguire il ripristino e la ripulitura dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno dieci metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa;
- d. le recinzioni di qualsiasi tipo devono essere mantenute sgombre da qualsiasi materiale vegetale secco, rampicante o non rampicante;
- e. Le recinzioni di proprietà privata che si affacciano sulla pubblica via devono essere mantenute in buono stato di conservazione e non devono costituire impedimento alle attività di pulizia, manutenzione o sfalcio delle aree pubbliche adiacenti.
- f. chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione di euro 500,00; qualora, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento del verbale il trasgressore, tramite propria dichiarazione, che resta soggetta a controllo sui luoghi da parte dell'organo accertatore da effettuarsi entro il termine di venti giorni dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione stessa, dimostri di aver proceduto alla pulizia del terreno, il trasgressore sarà ammesso al pagamento del 30% dell'ammontare della sanzione, ossia euro 150,00.

Articolo 20

Obblighi in caso di infestazione da Processionaria del pino e della quercia, Processionaria della quercia ed Euprottide

1. I proprietari ed i detentori a qualsiasi titolo di terreni privati o pubblici nei quali siano presenti le piante soggette ad infestazioni devono effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni, tenendo un monitoraggio costante, al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del pino e della quercia, processionaria della quercia o di euprottide;
2. Qualora riscontrata la presenza dei nidi di cui alla lettera a. è obbligo intervenire immediatamente, a spese dei proprietari o detentori, con la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le misure necessarie e segnalando con leggibile cartellonistica, anche autocostruita, la presenza delle larve nella zona sottostante le piante infestate;
3. È vietato abbandonare i rami con i nidi rimossi o depositare gli stessi presso le aree di raccolta dei rifiuti ovvero presso qualsiasi contenitore, di proprietà dell'Amministrazione, dislocato in tutto il territorio Comunale;
4. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 500,00.

Articolo 21

Utilizzo acqua potabile

1. L'utilizzo dell'acqua potabile proveniente dalla rete di distribuzione comunale, nel periodo compreso tra il quindici giugno ed il 15 ottobre, è vietato nei seguenti casi:
 - a. per irrigazione di orti e giardini;

- b. per riempimento di ogni tipo di piscina;
 - c. per lavaggio di automobili/cicli/motocicli ed altri mezzi;
 - d. per qualunque uso ludico o che non sia quello del servizio personale;
2. Sono invece consentiti i prelievi di acqua dalla rete idrica per normali usi domestici, ovvero per tutte le attività regolarmente autorizzate, che necessitino dell'uso di acqua potabile. Sono esclusi dal presente articolo gli annaffiamenti dei giardini pubblici, parchi ad uso pubblico e le aree cimiteriali, nonché i servizi pubblici d'igiene urbana;
3. Il carico e lo scarico dell'acqua proveniente dalle piscine, non può avvenire in fogna o per dispersione ma deve essere eseguito da personale qualificato dotato di apposita attrezzatura atta a non disperdere l'acqua di risulta;
4. È sempre obbligatorio, dopo l'utilizzo chiudere i rubinetti, ove presenti, delle fontane pubbliche, tale obbligo vale per tutto l'anno;
5. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 lettere a e b è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 500,00; per le violazioni al comma 1 lettere c e d con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00. Le violazioni di cui ai commi 2 e 3 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

Articolo 22

Aree pubbliche adibite al gioco

1. Il gioco dei bambini è parte integrante della vita collettiva e viene favorito in tutte le aree pubbliche idonee, in particolare nei parchi comunali, che si considerano spazi destinati anche all'attività ludica. Si raccomanda di evitare il gioco nelle strade o in aree non sicure, dove potrebbe ostacolare la circolazione o mettere a rischio l'incolumità. Tutte le attività ludiche devono svolgersi nel rispetto delle persone, dei luoghi e della convivenza civile.

Articolo 23

Utilizzo corretto degli spazi pubblici

1. È fatto obbligo di utilizzare gli spazi pubblici in modo rispettoso e decoroso, evitando comportamenti che ne ostacolino la normale fruizione o che possano generare situazioni di degrado o insicurezza. L'Amministrazione può intervenire nei casi in cui si verificano forme di occupazione impropria o insistente del suolo pubblico o richieste di denaro effettuate con modalità moleste o lesive della dignità altrui.

Articolo 24

Divieto di uso di mortaretti, petardi o simili

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è vietato far scoppiare mortaretti, petardi e simili o accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi o innalzare areostati con fiamme in direzione delle stesse, senza l'autorizzazione dell'Autorità, ancorché la vendita di tali prodotti sia regolarmente consentita, ad eccezione del Capodanno, sempreché siano utilizzati prodotti legalmente approvati e riconosciuti come sicuri nell'utilizzo;

2. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 500,00.

Articolo 25

Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata qualsiasi attività di campeggio o di attendamento, fuori delle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e scure, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate;

2. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75 ,00 ad euro 500,00.

Articolo 26

Altri comportamenti vietati

1. A Sono vietati su tutto il territorio comunale i comportamenti che compromettono il decoro, la civile convivenza o l'integrità degli spazi pubblici. In particolare:"

- a) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati;
- c) Rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontane, attrezzi per il gioco, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, ove non sia autorizzato;
- e) Lanciare involucri contenenti acqua od altri oggetti, comunque atti a recare disturbo a persone o danneggiare cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento;
- f) Ostruire o invertire il deflusso dell'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti;
- g) Occupare in qualsiasi modo, nonché impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- h) Sono vietati atti o gesti che offendano la dignità delle persone in ragione della loro condizione economica, disabilità, orientamento sessuale, genere, etnia, credo religioso o altro aspetto identitario, nonché comportamenti che inneggiano o si richiamano esplicitamente a ideologie fasciste, in coerenza con i principi sanciti dalla Costituzione italiana.
- i) Gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico;
- j) Al di fuori dei periodi che tradizionalmente lo prevedano, far uso di oggetti contundenti, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare. Rientrano tra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili. L'utilizzo di bombolette spray e vernici è consentito esclusivamente nei progetti autorizzati di riqualificazione urbana o espressione artistica regolata dal Comune.
- k) Porre in atto qualsivoglia azione o comportamento che nuoccia all'estetica, al decoro della città, all'integrità e pulizia delle strade, delle piazze, dei giardini e dei parchi nonché di edifici pubblici e privati;
- l) Utilizzare balconi, terrazzi, cortili e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito, anche temporaneo, di rottami o materiali di risulta, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- m) Collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto o nei vani prospicienti verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non efficacemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

- n) Procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sugli spazi pubblici o privati oppure consentire che questo avvenga, da condizionatori o altre apparecchiature o impianti in modo da cagionare palese disturbo;
- o) Stendere panni aggettanti all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, scuotere, battere o spolverare tappeti, stuoie, tovaglie, indumenti, stracci e simili su spazi pubblici. È consentito stendere i panni sugli affacci che danno sulla via pubblica solo nei casi in cui l'immobile non disponga di altri spazi alternativi. In tali casi, tale attività dovrà comunque essere svolta in modo ordinato e rispettoso dell'estetica urbana e del decoro del centro abitato.
- p) Raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti;
- q) A bordo di veicoli, in caso di pioggia, non rallentare adeguatamente in presenza di pedoni al fine di evitarne l'inzaccheramento da pozzanghere o rigagnoli.

CAPO III – SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 27 Verde pubblico

1. Nei giardini, nei parchi pubblici, in tutte le aree verdi ed in generale al di fuori delle strade è vietato:
 - a. circolare o sostare con veicoli a motore di ogni genere, ad esclusione di quelli agricoli nelle zone prettamente agricole e autorizzati;
 - b. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua, rigagnoli o simili;
 - c. calpestare le aiuole fiorite od erbose, danneggiare alberi, siepi, piante, fiori e i frutti;
 - d. introdurre cavalli o animali da cortile.
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito nelle aree di cui al precedente punto, ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobili o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose;
3. I genitori ed i soggetti che hanno in custodia bambini debbono vigilare al fine di evitare che gli stessi usino impropriamente le attrezzature pubbliche adibite a gioco ed installate presso le aree comunali, o violino le prescrizioni di cui ai commi precedenti; l'uso delle attrezzature di cui al comma 2 deve essere prevalentemente ad uso dei minori di dodici anni;
4. L'utilizzo di installazioni ludiche all'interno di parchi o giardini, fatte salve le indicazioni di legge apposte in corrispondenza delle stesse, è di norma vietato ai maggiori di anni quattordici;

Articolo 28 Verde privato

1. Nel territorio comunale ogni terreno deve essere sempre tenuto, da parte di chi ne ha la disponibilità, in buone condizioni di manutenzione e decoro, con particolare riguardo alla vegetazione e comunque in buone condizioni igieniche allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di potenziali di malattie;
2. Nelle aree verdi private, ad esclusione di quelle strettamente pertinenti alle abitazioni come giardini e cortili, è vietato circolare o sostare con veicoli a motore di ogni genere, ad esclusione di quelli agricoli nelle zone prettamente agricole e autorizzati;
3. I proprietari dei terreni e dei giardini privati hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia degli stessi ed allo sgombero dei rifiuti che su di essi siano stati depositati anche da terzi, qualora non sia possibile l'individuazione dell'effettivo trasgressore;
4. Ogni terreno privato, qualora sia divenuto oggetto di sversamento di rifiuti da parte di terzi soggetti dovrà obbligatoriamente essere recintato solidamente e completamente, secondo le

prescrizioni e le indicazioni del Regolamento Edilizio del Comune di Castelnuovo di Porto, in modo tale da inibire l'accesso agli estranei ed il protrarsi dello scarico di rifiuti;

5. Ogni recinzione deve essere conforme al Regolamento Edilizio del Comune di Castelnuovo di Porto e comunque costantemente mantenuta in modo tale da salvaguardare il decoro e la sicurezza pubblica; a tal fine non è in nessun caso consentito l'utilizzo di bandoni metallici, recinzioni da cantiere, reti e manufatti in ferro o altri materiali che abbiano differenti destinazioni di utilizzo. Non è consentito inoltre apporre sulle recinzioni prospicienti la pubblica via teli ombreggianti non opportunamente fissati alla recinzione stessa in buone condizioni di manutenzione e decoro;

6. È dovere dei proprietari, o conduttori a qualsiasi titolo, rimuovere con sollecitudine rami, foglie e quant'altro derivante dalla propria vegetazione che sia caduto sul suolo pubblico;

7. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75 ,00 ad euro 500,00.

Articolo 29

Tutela degli alberi

1. È vietato incidere o manomettere la corteccia degli alberi;

2. È altresì vietato, senza autorizzazione del competente settore comunale, affiggere sulla corteccia degli alberi manifesti, avvisi e simili;

3. È vietato arrampicarsi sugli alberi e reciderne i rami, ad eccezione della potatura stagionale di mantenimento;

4. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

Articolo 30

Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni prospicienti i corsi d'acqua, devono provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati e mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque, mediante sfalcio della vegetazione infestante e rimozione di ogni ostacolo, senza alterare la geomorfologia del luogo;

2. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75 ,00 ad euro 500,00.

Articolo 31

Disciplina raccolta funghi, fiori o altre essenze spontanee

1. È vietata la raccolta di funghi, fiori o altre essenze spontanee entro la distanza di cinque metri da ferrovie e strade ad alta intensità di traffico veicolare.

CAPO IV - IGIENE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 32

Manutenzione delle pertinenze degli edifici

1. I proprietari, amministratori o conduttori degli edifici prospicienti piazze o vie pubbliche devono provvedere ad estirpare le erbe infestanti lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, nonché a ripulire periodicamente canali o fossette al fine di mantenere l'efficienza.

Articolo 33

Mantenimento di persiane ed infissi

1. Le persiane ed infissi di pertinenza dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o anche ad uso pubblico, se aperte, debbono essere idoneamente fissate al muro con appositi congegni, al fine di evitare distacchi con conseguente pericolo per l'incolumità dei pedoni e dei veicoli circolanti sulla strada.

Articolo 34

Modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione

1. È vietato, all'interno dei negozi, abitazioni e cortili effettuare operazioni che portino polvere o altri detriti sul suolo pubblico e compiere quelle operazioni che risultino pericolose, gravose o moleste per gli altri;

2. È vietato gettare, dai ponteggi, dall'interno di attività commerciali o dai cantieri materiali di demolizione od altro. I detriti devono essere caricati sugli automezzi attraverso apposite tubature o altri mezzi che impediscano la fuoriuscita di polveri.

3. Durante le operazioni di verniciatura, o di manutenzione in generale eseguita in economia, chi le esegue ed in via solidale il proprietario, deve adottare tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone, animali o cose presenti sulla pubblica via.

Articolo 35

Canali di gronda e discendenti

1. È fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di gronda e i discendenti delle acque meteoriche, in modo da impedire che le acque possano cadere o defluire sulla proprietà pubblica o privata aperta all'uso pubblico arrecando danno o pregiudizio della sicurezza;

2. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 ,00 ad euro 500,00.

Articolo 36

Installazione di oggetti aggettanti sulla pubblica via

1. È vietata l'istallazione di qualsiasi oggetto che sia aggettante sulla pubblica via o su aree di pubblico passaggio, ad un'altezza inferiore a mt.2,20 dal suolo qualora questa cagioni un restringimento del passaggio ad una misura inferiore ad 1,20 mt;

2. In ogni caso, qualora anche in condizioni diverse di quelle specificate al comma 1 l'installazione di oggetti aggettanti risulti pericolosa o sconveniente per il passaggio dei pedoni ad insindacabile giudizio del competente ufficio comunale può esserne disposta la rimozione, previa diffida;

3. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

Articolo 37

Produzione di esalazioni, gas e vapori nauseanti o inquinanti

1. È vietata la produzione e diffusione, nel territorio comunale, di esalazioni di gas e vapori nauseanti per la comunità.

2. I gestori di pizzerie, friggitorie, rosticcerie e simili, ubicati in fabbricati destinati anche a civili abitazioni, hanno l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee a evitare immissioni di fumi vapori o odori nelle abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti;

3. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 ,00 ad euro 500,00.

Articolo 38

Divieto di deposito di materiale infiammabile

1. Nei cortili e nelle aree di pertinenza di fabbricati confinanti con le abitazioni è vietato depositare o accatastare imballaggi in carta, plastica, legno, legname e materiale comunque infiammabile, senza adottare tutte le cautele atte ad evitare pericolo di incendio;

2. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

Articolo 39

Pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne, i tombini e simili debbono essere dotati di idonee protezioni atte a evitare la caduta all'interno degli stessi di persone o animali;

2. Le protezioni di cui al comma 1 debbono essere sempre tenute in condizioni di efficienza;

3. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 500,00.

Articolo 40

Ponteggi

1. Durante l'installazione di ponteggi di pertinenza dei cantieri edili i responsabili debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di danno a persone o cose, ancorando e fissando ogni parte degli stessi in modo sicuro, segnalandone l'ingombro ove necessario anche con dispositivi luminosi.

2. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 ,00 ad euro 500,00.

Articolo 41

Paranchi ed Argani elettrici o manuali

1. È vietata, al di fuori delle aree di cantiere, ed in aree private non adiacenti la pubblica via l'installazione di Paranchi ed Argani elettrici o manuali;

2. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 ,00 ad euro 500,00.

Articolo 42

Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari

1. I trattamenti con fitofarmaci o prodotti antiparassitari debbono avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle prescrizioni indicate sulle confezioni dei prodotti;

2. I soggetti che effettuano i trattamenti di cui al comma 1 debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare molestie a persone ed animali;

3. I trattamenti di cui al presente articolo debbono essere immediatamente sospesi in caso di condizioni atmosferiche di vento o nebbia, o a richiesta delle autorità;

4. I trattamenti possono essere effettuati, in zone abitate, esclusivamente dalle ore 04.00 alle ore 06.00 del mattino e dalle ore 22,00 alle ore 00,00; in zone agricole sempre, alle stesse condizioni dei commi 1,2 e 3;

5. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

Articolo 43

Divieto di incendiare i rifiuti

1. È vietato incendiare rifiuti di qualsiasi natura;

2. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 500,00.

CAPO V – CONDOMINI, ABITAZIONI ED AREE PRIVATE

Articolo 44

Obblighi

1. Per i Condomini, è obbligatorio affiggere, ben visibile dall'esterno del portone di ingresso o del cancello di accesso, il nominativo ed il recapito telefonico e di posta elettronica (possibilmente indirizzo PEC) dell'amministratore dello stabile o, qualora non previsto, di un altro referente;

2. Le porte e gli altri accessi di qualsiasi proprietà debbono essere contrassegnati con targhette della tipologia stabilita dall'Amministrazione recanti il numero civico assegnato. La targhetta deve

essere posizionata e mantenuta in maniera sempre immediatamente visibile e leggibile a cura dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dell'immobile;

3. Nei casi in cui, nel tempo, la numerazione civica sia cambiata, o per altri casi, i proprietari hanno l'obbligo di rimuovere la vecchia targhetta, assicurando l'esistenza di un solo numero civico.

4. I portici, le gallerie, i cortili e le aree private ma aperte al pubblico passaggio pedonale anche nelle aree notturne, debbono essere efficacemente illuminate, a spese dei proprietari, durante gli orari di accensione dell'illuminazione pubblica.

5. Al fine di evitare il crearsi di accumuli incontrollati di rifiuti, i condomini hanno l'obbligo di posizionare i cassonetti comuni per la raccolta dei rifiuti, esclusivamente su aree interne ed inaccessibili a terze persone, in via preferenziale prendendo accordi per l'accesso degli operatori per la raccolta oppure, in alternativa, esponendo gli stessi all'esterno, solo nel giorno di raccolta.

6. Qualora sussista l'impossibilità oggettiva di posizionare i cassonetti così come prescritto dal comma 5 del presente Articolo, accertata l'impossibilità tecnica di modificare spazi e luoghi per adattarli alla custodia degli stessi, si procederà a valutare, tenendo conto anche dell'ubicazione dello stabile, soluzioni alternative o, soltanto in ultima analisi, alla deroga di quanto disposto.

7. Ogni conferimento di rifiuti, che sia a mezzo di mastelli singoli che di cassonetti condominiali, deve essere organizzato in modo da rendere gli stessi inaccessibili agli animali, in particolar modo cinghiali, con lo scopo di prevenire lo spargimento incontrollato di rifiuti su strada; a tal fine possono essere utilizzati ganci da posizionarsi ad un'altezza dal suolo sufficiente, gabbie di chiusura, ecc, posizionati in modo tale da renderli, in ogni caso, inaccessibili a cinghiali o altri animali selvatici;

8. Tutte le aree private, al fine di prevenire il transito di branchi di animali, in particolar modo cinghiali, in direzione della pubblica via o di altre aree private, soprattutto se aperte al pubblico passaggio, devono obbligatoriamente essere adeguatamente ed efficacemente recintate;

9. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui ai commi 5, 7 e 8 del presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 500,00.

TITOLO III INQUINAMENTO ACUSTICO

Articolo 45

Intrattenimenti, eventi o manifestazioni musicali

1. Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalle norme vigenti, l'effettuazione di intrattenimenti musicali dal vivo negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione alimenti e bevande, nonché di spettacoli musicali dal vivo o con utilizzo di mezzi di diffusione sonora di qualsiasi genere, è consentita, salvo deroghe per eventi e manifestazioni pubbliche, nei giorni di venerdì, sabato e festivi per una durata massima di 6 ore giornaliere, in una fascia compresa tra le 18,00 e le 24,00, con obbligo di ridurre considerevolmente il volume dei mezzi e delle apparecchiature di diffusione sonora dalle ore 23,30, ad eccezione della festa del santo patrono, Sant'Antonino, durante la quale l'orario di interruzione dell'emissioni sonore degli spettacoli musicali è prorogato alle ore 01,00 del giorno successivo a quello dell'evento;

2. Nei giorni della settimana dal Lunedì al Giovedì gli orari indicati al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della festa del Santo patrono Sant'Antonino, sono ridotti, relativamente all'ora di termine, di un'ora;

3. Eventuali prove sono consentite prima dell'inizio degli intrattenimenti musicali solo dopo le ore 16,00 del giorno dell'evento, per gli spettacoli musicali collegati ad eventi e manifestazioni le prove sono consentite la mattina dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e il pomeriggio dalle ore 16,00 all'inizio dello spettacolo;

4. In presenza di particolari condizioni ambientali l'Amministrazione Comunale può prescrivere l'installazione di limitatori acustici ed eventuali altre misure ritenute idonee a limitare i rumori;

5. È fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi di presentare al Comune, unitamente alle altre richieste di autorizzazione, e comunque almeno 5 giorni prima dell'evento, una comunicazione di inizio attività (C.I.A.) nella quale dovrà essere riportata una dichiarazione, da parte del richiedente responsabile, nella quale si attesti la conformità degli strumenti musicali utilizzati e delle apparecchiature di diffusione sonora, nonché la loro compatibilità e rispondenza ai limiti di cui al regolamento di zonizzazione acustica vigente nel Comune di Castelnuovo di Porto;

6. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 500,00.

7. È facoltà dell'amministrazione comunale rilasciare deroghe su richieste specifiche degli interessati che saranno valutate caso per caso.

Articolo 46 **Emissioni rumorose presso abitazioni private**

1. Nelle abitazioni ed in altri luoghi privati è obbligatorio regolare le emissioni sonore in modo tale da non cagionare disturbo al vicinato;

2. Fatte salve eventuali deroghe motivate, è vietata l'effettuazione di qualsiasi attività rumorosa nelle fasce orarie 13:00 – 15:00 e 20:00 – 08:00 relativamente ai giorni feriali; per i giorni festivi, 00:00-10:00, 12:00 – 16:00 e 20:00 – 24:00;

3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni percepibili chiaramente dall'esterno non possono farsi funzionare prima delle ore 08,00 e dopo le ore 22,00;

4. Gli apparecchi audio e televisivi devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione;

5. L'obbligo di cui al comma 1, rimanendo fermo il principio dell'attuazione di tutte le cautele possibili, non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione dei locali, a qualunque scopo destinati situati in fabbricati destinati anche a civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque negli orari specificati al comma 2;

6. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 500,00.

Articolo 47 **Schiamazzi**

1. Sono vietati nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sia di giorno che di notte schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica o privata;

2. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 500,00.

Articolo 48

Impiego di apparecchiature da Giardino

1. L'uso di apparecchiature ed attrezzi da giardino particolarmente rumorosi, ove vi siano abitazioni vicine, è vietato nelle fasce orarie di cui all'art.48, ad eccezione dell'utilizzo da parte di operatori incaricati per finalità di manutenzione pubblica.

Articolo 49

Autolavaggi ed altre attività automatizzate e self-service

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, rulli, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio o di qualsiasi altro tipo di attività effettuata anche con mezzi automatizzati, che siano installati in zone con presenza di abitazioni vicine e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, è consentito nei giorni feriali dalle ore 06:00 alle ore 23:00 e nei giorni festivi dalle 08:00 alle ore 23:00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge;

2. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

Articolo 50

Spettacoli e intrattenimenti presso locali pubblici o privati

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati, sale giochi e di pubblico spettacolo o intrattenimento devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere l'emissione di rumore entro i limiti previsti dalla legge;

2. È vietata, salvo specifica autorizzazione, la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico intrattenimento e dei pubblici esercizi in genere ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi, fatto salvo il rispetto del livello di rumorosità consentito dal piano di zonizzazione acustica comunale;

3. Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico;

4. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

Articolo 51

Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi

1. Gli avventori all'uscita dai pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, debbono evitare comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata o contrari al decoro ed alla pubblica decenza;

2. I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti a sensibilizzare la clientela al fine dell'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1;

3. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

Articolo 52

Apparecchi sonori a bordo di veicoli e rumori inutili

1. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada al riguardo il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile all'esterno dei veicoli stessi e comunque non deve superare in intensità il rumore prodotto dal veicolo stesso;

2. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente, provocando rombi, scoppi e rumori inutili. È altresì vietata la produzione di altri tipi di rumori a mezzo dei veicoli come il pattinamento voluto delle ruote, la chiusura violenta delle porte ecc;

3. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

Articolo 53

Pubblicità fonica

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità in forma itinerante a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione se non espressamente autorizzata dal competente ufficio comunale. Salvo diversa disposizione la pubblicità sonora non può essere effettuata dalle ore 20:00 alle 10:00 del giorno successivo e dalle 12:00 alle 16:00;

2. In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.

Articolo 54

Dispositivi acustici antifurto

1. Tutti i dispositivi antifurto installati su beni immobili o mobili debbono essere tenuti sempre in perfetto stato di funzionamento, intendendo con ciò che, qualora si verificano anomalie ripetute nel tempo, il dispositivo deve essere nel più breve tempo possibile spento e mantenuto disattivato fino al ripristino delle normali condizioni d'uso;

2. Nel caso in cui si verificano condizioni anomale di funzionamento degli antifurti installati nei veicoli, che creino disagi alla collettività, viene disposto il traino del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione, le spese sostenute dalla pubblica amministrazione sono poste a carico del trasgressore;

Articolo 55

Disturbo determinato da animali

1. I proprietari e gli affidatari in genere, anche temporanei, di cani ed altri animali custoditi all'interno delle abitazioni e nelle pertinenze delle stesse o in altri luoghi ove vi siano abitazioni vicine, debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare che gli animali cagionino disturbo o molestia al vicinato, specie durante le ore notturne;

2. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 500,00.

Articolo 56

Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose

1. Durante le ore notturne è vietato lasciare in sosta o ricoverare nelle immediate vicinanze di fabbricati destinati a civile abitazione, veicoli dotati di celle frigorifere, attrezzature comunque rumorose quando il mantenimento in funzione dei predetti impianti costituisca pregiudizio per la quiete pubblica o privata;

2. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

TITOLO IV SUOLO PUBBLICO

Articolo 57

Definizione

1. Ogni volta che nel presente regolamento sono usate espressioni “luogo pubblico” o “suolo pubblico”, si vogliono, con esse, indicare non soltanto i luoghi ed il suolo di dominio pubblico, ma anche i luoghi ed il suolo di dominio privato soggetti a servitù di uso pubblico, ovvero aperta al transito da parte di un numero indeterminato di persone, compresi le gallerie ed i portici ed i relativi spazi interpilastri, nonché i canali e i fossi fiancheggianti le strade.

Articolo 58

Occupazione di suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale e dalle specifiche normative relative all’esercizio del commercio su area pubblica, l’occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall’apposito Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e necessita, in ogni caso, di autorizzazione;

2. In caso di mancanza di autorizzazione, oltre alla sanzione prevista, il proprietario è diffidato a spostare immediatamente le strutture oggetto dell’occupazione; qualora lo stesso non provveda all’immediata rimozione, le stesse saranno rimosse forzosamente e convogliate presso un luogo individuato tra quelli a disposizione dell’Amministrazione;

3. Il proprietario ha diritto alla restituzione delle strutture rimosse, entro sei mesi dalla rimozione, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Le stesse saranno successivamente smaltite;

4. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

Articolo 59

Decadimento e rinnovo delle concessioni temporanee di aree pubbliche

1. Le concessioni temporanee di occupazione di aree pubbliche decadranno alla data fissata per la loro durata; le occupazioni devono tassativamente essere rimosse entro la mezzanotte della data di scadenza, salvo rinnovo già rilasciato;

2. L’area occupata deve essere lasciata pulita e nelle stesse condizioni del momento ante-occupazione.

Articolo 60

Modalità per il carico e lo scarico dei materiali

1. Le operazioni di carico e scarico di materiali sul suolo pubblico debbono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico;

2. L'esecutore delle operazioni di cui al comma 1 deve provvedere alla conseguente pulizia del suolo che si rendesse eventualmente necessaria a seguito delle predette operazioni.

Articolo 61

Disposizioni particolari

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa, prioritariamente a favore dei gestori di esercizi pubblici, con le seguenti modalità:

- a. I tavoli e le sedie da esporre devono essere solidi, decorosi, armoniosamente disposti e sempre puliti;
- b. I marciapiedi e le banchine, possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada, e, comunque, per uno spazio di almeno un metro che consenta il passaggio dei pedoni;
- c. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse;
- d. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esaurite e dell'olio esausto, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 62

Occupazione del suolo pubblico per l'esercizio di arti e mestieri

1. Salvo quanto già previsto dalla normativa vigente in tema di commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri, arti o qualsiasi altra attività di vendita di beni e/o servizi non autorizzata con titolo abilitativo;

2. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

Articolo 63

Luminarie natalizie

1. La collocazione di luminarie natalizie da parte di soggetti privati, visibili dalle strade cittadine, è consentita nel periodo che va dal 15 novembre al 15 gennaio di ogni anno;

2. Qualora sia intenzione da parte di attività commerciali, o anche di privati, eseguire una decorazione uniforme ed organizzata lungo una strada o altro luogo, occupando piccole porzioni di suolo o manufatti pubblici, è necessario presentare una richiesta di autorizzazione da presentarsi all'ufficio competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio;

3. Nel caso di cui al comma 2 è necessario che l'eventuale installazione risponda a tutte le normative di sicurezza vigenti.

Articolo 64

Addoppi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addoppi, drappi e festoni, fatte salve altre eventuali disposizioni di Legge.

Articolo 65

Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario, nessun veicolo e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva e specifica autorizzazione per l'occupazione;

2. All'interno del centro abitato la collocazione degli impianti pubblicitari sarà autorizzata dal competente ufficio comunale, previo parere vincolante ed insindacabile rilasciato dalla Polizia Locale, anche in deroga a quanto stabilito dalle norme del Codice della Strada;

3. È fatto divieto di affiggere ovvero posizionare in forma permanente manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati, su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani, su pali dell'illuminazione pubblica, su paline semaforiche, su cassette per la raccolta della posta, ringhiere, cabine elettriche e su altri manufatti urbani, nonché coprire o deteriorare manifesti affissi regolarmente autorizzati;

4. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

Articolo 66

Traslochi e piccole occupazioni di suolo pubblico

1. Qualora, in caso di traslochi o altri tipi di attività, si renda necessario occupare parte del suolo pubblico con veicoli e attrezzature è necessario richiedere autorizzazione al Competente ufficio comunale;

2. Sarà cura del titolare dell'autorizzazione segnalare l'area oggetto dell'occupazione con le modalità previste dal Codice della Strada.

Articolo 67

Cerimonie religiose e civili

1. Chi promuove o dirige cerimonie religiose o altro atto di culto fuori dai luoghi appositamente destinati ovvero processioni ecclesiastiche, cortei civili lungo le strade o aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, deve richiedere l'autorizzazione al competente ufficio Patrimonio del Comune, almeno 15 giorni prima dell'evento;

2. In caso di violazione delle norme del presente articolo potrà essere disposto, a tutela della sicurezza della circolazione stradale, anche la sospensione della cerimonia o del corteo;

3. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

Articolo 68

Cortei funebri

1. È vietato lo svolgimento di cortei funebri appiedati; sono possibili deroghe, previa richiesta del Sindaco e relativa valutazione riguardo la viabilità, da parte del Comandante della Polizia Locale, solo per comprovati motivi di opportunità o istituzionali.

Articolo 69

Manifestazioni ed eventi privati sul territorio comunale

1. I servizi di Polizia Stradale che rivestono carattere prevalentemente privato, quando non sussistono i requisiti di necessità ed urgenza in caso di pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata, vengono effettuati a pagamento su richiesta da parte di privati, nei casi e con le modalità di seguito indicate e con l'applicazione delle tariffe previste. Dette tariffe saranno comunicate di volta in volta anche in relazione al numero di Agenti necessari, e dovranno essere corrisposte con le modalità indicate nell'istruttoria prima dello svolgimento della manifestazione; le stesse saranno calcolate dal competente ufficio comunale con riferimento al costo del lavoro straordinario, nonché dell'utilizzo di eventuali strumenti tecnici (veicoli, attrezzature ecc.);

2. I seguenti servizi di carattere privato possono essere effettuati sulle aree soggette alla disciplina del Codice della Strada a richiesta sia di Enti privati che di associazioni, previo pagamento:

- a. Servizi diretti a disciplinare il traffico;
- b. In caso di iniziative commerciali, industriali, culturali o sportive di carattere privato che comportino particolare affluenza di veicoli;
- c. In caso di richieste di privati, singoli o associati, in occasione di manifestazioni commerciali, sportive, culturali di qualunque natura o in occasione di lavori che richiedono modifiche anche temporanee alla viabilità;
- d. Servizi di scorta di sicurezza e/o in occasione di manifestazioni e gare sportive.
- e. Le prestazioni a pagamento da rendere su richiesta e/o nell'interesse di enti, aziende, società, ditte, organizzazioni, associazioni, comitati e soggetti privati, a titolo esemplificativo, sono le seguenti:
- f. scorte per trasporti eccezionali o altro;
- g. servizi in occasione di eventi vari, folcloristici o culturali, spettacoli teatrali o musicali, concerti;
- h. manifestazioni private in genere.

3. In ogni caso rimane prerogativa del Comando di Polizia Locale la decisione in merito alla disponibilità allo svolgimento dei servizi di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo, in relazione alla disponibilità del personale, che rimane volontaria.

4. Resta ferma la facoltà dell'amministrazione comunale concedere il patrocinio oneroso per dette attività, qualora ne ricorrano i presupposti regolamentari.

Articolo 70

Occupazioni per comizi e raccolta firme

1. L'occupazione di spazi pubblici per la raccolta di firme o sottoscrizioni di petizioni, organizzate da partiti o movimenti politici, in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, deve essere autorizzata dal competente settore comunale;

2. Per motivate ragioni di urgenza, possono essere derogati i termini di presentazione della domanda prescritti dal vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO V DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Articolo 71

Elementi di arredo

1. Il posizionamento di elementi di arredo (vasi, fioriere ed elementi similari) da parte di esercenti attività commerciali industriali ed artigianali, nonché di privati, è subordinato

all'ottenimento della necessaria autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità sia civile che penale;

2. Gli esercizi commerciali dotati di insegna devono mantenerla ben leggibile e tenuta in decorose condizioni, al fine di risultare immediatamente identificabili anche ai potenziali clienti a bordo di automobili, senza generare indecisione sulla loro effettiva localizzazione.

Articolo 72

Esposizione di merci all'esterno di esercizio commerciale

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'esposizione di merci all'esterno dell'esercizio commerciale è soggetta ad autorizzazione da parte dell'ufficio competente, previa valutazione relativa alle vigenti normative in materia.

Articolo 73

Esposizione di generi alimentari

1. L'esposizione, all'esterno di esercizi commerciali, di generi alimentari non preconfezionati, deve essere effettuata ad una altezza non inferiore ad 1,00 metri dal suolo. Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni di Legge.

Articolo 74

Obbligo apposizione cartello per vendita fave sfuse

1. I titolari di tutte le attività commerciali, sia su sede fissa, compresi i pubblici esercizi e i ristoranti, sia itinerante, su aree pubbliche o private, i quali servono o pongono in vendita fave fresche sfuse, ne danno corretta pubblicità per mezzo di un cartello di dimensioni minime di cm. 30 x 40 con la seguente dicitura:

<p>AVVISO PER I CITTADINI A RISCHIO DI CRISI EMOLITICA DA FAVISMO: IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO IN VENDITA ED ESPOSTE FAVE FRESCHE SFUSE</p>
--

2. è sempre vietata l'esposizione all'aperto o comunque a ridosso di aree soggette a pubblico passaggio di fave, loro derivati e piselli;

3. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni del presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

Articolo 75

Prescrizioni Generali per le Attività Commerciali

1. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei all'informazione;

2. I prodotti direttamente esposti al pubblico, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale, nelle immediate adiacenze dell'esercizio, negli scaffali o sui banchi di vendita ovvero ovunque collocati, devono indicare il prezzo di vendita al pubblico in modo chiaro e ben leggibile mediante l'uso di cartelli, di listini o altre modalità idonee allo scopo, purché l'individuazione dei singoli prodotti e dei relativi prezzi risulti chiara e riconoscibile al pubblico;

3. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura nonché l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE.

Articolo 76
Palestre ubicate in fabbricati di civile abitazione

1. Le palestre ubicate in fabbricati destinati a civile abitazione, debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di disturbo per gli occupanti le abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.

2. La violazione agli obblighi di cui al presente articolo è punita, salvo il fatto non costituisca reato o sia punito in via amministrativa da disposizioni di leggi statali o regionali con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

Articolo 77
Servizi igienici degli esercizi pubblici ad uso della clientela

1. Gli esercizi pubblici debbono essere provvisti di adeguati servizi igienici ad uso della clientela che debbono essere conservati in idonee condizioni di pulizia e in buono stato di manutenzione;

2. I conduttori di esercizi pubblici debbono consentire l'uso dei servizi igienici alla clientela che ne faccia richiesta indipendentemente dall'entità della consumazione;

3. I conduttori di esercizi pubblici debbono consentire l'uso dei servizi igienici anche a chi non intenda fare consumazioni;

4. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

TITOLO VI DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI

Articolo 78
Benessere degli animali

1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali:

d. Sono vietati sul territorio del Comune spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamento per gli animali;

e. L'esposizione degli animali nei negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni fisiologici delle specie;

f. È vietato, al di fuori delle campagne di disinfestazione, spargere impropriamente veleni, sostanze o alimenti contaminati da sostanze velenose che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio comunale;

d. È fatto assoluto divieto di detenere animali in spazi angusti e privi d'acqua e del cibo necessario;

e. Ad eccezione di quanto previsto per il recupero dei cani, è fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi, al di fuori di quelle effettuate da autorità competenti; resta ferma la possibilità di intervento ai fini sanitari, di soccorso e di accudimento effettuato, a proprie spese, da privati, Enti o associazioni.

2. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni del presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 500,00.

Articolo 79
Disposizioni riguardanti gli animali

1. È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio;

2. I proprietari e gli affidatari a qualsiasi titolo di qualsiasi tipo di animali sono responsabili degli insudiciamenti cagionati alle strade e ad ogni infrastruttura pubblica, da parte dei propri animali ed hanno l'obbligo, nell'evenienza specificata, di ripulire in breve tempo;

3. È vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali e per le colonie feline regolarmente autorizzate;

4. È vietato lasciar vagare o condurre senza giustificato motivo entro l'abitato qualsiasi specie di animale da affezione, da cortile o da stalla;

5. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale;

6. Le comunità di animali liberi, presenti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, preventivamente individuate ed autorizzate, devono essere rispettate e l'eventuale assistenza dovrà essere svolta sempre rispettando la pulizia dei luoghi ove si sfamano gli animali;

7. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni del presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 500,00.

Articolo 80 **Detenzione dei cani**

1. È vietata, in prossimità di abitazioni, la detenzione di cani o di altri animali che, pur avendo adottato ogni misura idonea, continuino a disturbare, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altro, la pubblica quiete;

2. È vietato detenere cani a catena;

3. È vietato il trasporto dei cani nei bagagliai chiusi delle autovetture.

4. Chiunque faccia circolare in strade, marciapiedi, portici, pubblici giardini attrezzati o altri luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, i cani di qualunque specie dovrà:

a. utilizzare sempre, durante la conduzione dell'animale, un guinzaglio di una misura non superiore a 1,50 mt., fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b. applicare al cane una museruola, rigida o morbida, in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o a richiesta delle autorità competenti;

c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.

5. Chiunque faccia circolare in strade, marciapiedi, portici, pubblici giardini attrezzati o altri luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, cani di qualunque specie, dovrà munirsi preventivamente di idonea attrezzatura, almeno due sacchetti, necessaria alla raccolta delle deiezioni degli animali; tale attrezzatura dovrà essere esibita, a richiesta, delle autorità competenti;

6. I conduttori dei cani devono ripulire i siti dalle deiezioni dei loro animali;

7. I conduttori dovranno inoltre evitare che i cani orinino contro porte, facciate, negozi, autovetture, arredi urbani e sui marciapiedi;

8. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani da guardia o di grossa taglia o particolarmente aggressivi, dovranno fare in modo, con opportuni necessari accorgimenti, che gli animali non possano aggredire o mordere chicchessia; deve essere reso impossibile ai suddetti cani poter sporgere il muso al di fuori delle loro recinzioni;

9. Tutti i cani dovranno essere tenuti recintati in modo che non possano accedere liberamente alla pubblica via o al pubblico passaggio;

10. All'ingresso della proprietà dovrà essere segnalata la presenza degli animali se da guardia o di grossa taglia o particolarmente aggressivi;
11. È vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni;
12. Tutti i cani devono essere muniti di microchip;
13. Laddove i cani siano condotti da minori di anni 14 deve essere sempre presente un adulto in grado, all'occorrenza, di adottare le cautele necessarie ad evitare che l'animale cagioni pregiudizi a persone o ad altri animali transitanti lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico;
14. È vietato imbrattare il suolo con alimenti destinati alla nutrizione del proprio cane e gatto. Per quanto riguarda la nutrizione dei cani randagi, vige l'obbligo nei confronti di chi somministra loro cibo di rimuovere prontamente i contenitori utilizzati ed i residui alimentari.
15. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni del presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 500,00

Articolo 81 **Prelievo di cani presso il canile comunale**

1. Il Comune svolge, in collaborazione con gli Enti e le associazioni zoofile, campagne finalizzate a collocare presso le famiglie i cani rinvenuti abbandonati e ricoverati presso il canile comunale;
2. La Giunta Comunale, nell'ambito delle iniziative di cui ai commi precedenti, può accordare alle associazioni o ai cittadini che richiedessero di prelevare cani dalla struttura convenzionata con il Comune, apposite forme di incentivo economico oppure in beni strumentali, definendo le modalità di controllo e di eventuale revoca di affidamento;
3. Non possono essere assegnati cani a coloro che sono stati condannati per il reato di maltrattamenti di animali.

Articolo 82 **Zone interdette ai cani**

1. È vietato condurre cani od altri animali nelle aree pubbliche appositamente attrezzate per il gioco dei bambini. È fatta salva la potestà dell'Amministrazione Comunale di individuare ulteriori aree nelle quali si applica tale divieto.
2. Chiunque conduce cani o altri simili nelle aree di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

Articolo 83 **Responsabilità del detentore**

1. Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene, è responsabile della sua salute, del suo benessere e del provvede a garantirgli ambiente, cure ed attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici.

Articolo 84 **Rinvenimento di cani vaganti**

1. Chiunque rinvenga un cane vagante sul territorio comunale, deve obbligatoriamente informarne le autorità.

2. Qualora colui che ha rinvenuto l'animale, di propria iniziativa e prima dell'intervento dell'autorità, decida di prelevare e custodirlo temporaneamente, dovrà tenerlo obbligatoriamente, a propria cura e spese, fino a che l'amministrazione non sia in grado di provvedere al recupero. Qualora il privato cittadino che avesse ritenuto di recuperare l'animale si rifiuti di custodirlo e/o decida di abbandonarlo prima del recupero da parte dell'amministrazione, sarà deferito all'A.G. per abbandono di animale;

Articolo 85

Cani da pastore ed eccezioni

1. I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, mandrie od armenti possono essere tenuti sciolti e senza museruola soltanto nel territorio rurale del Comune, così come individuato ed indicato nel PRG e, allorché il bestiame sia in transito sulla pubblica strada, esclusivamente sotto la stretta sorveglianza del pastore che deve comunque garantire la sicurezza per terzi e per gli animali stessi;

2. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani utilizzati per fini venatori nei modi, con le prescrizioni ed i tempi dettati dalle vigenti normative;

3. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani delle forze armate e delle forze di polizia ed in generale quelli impiegati in compiti di pubblica utilità, quando utilizzati per servizi di istituto;

Articolo 86

Colonie feline

1. Il Comune riconosce e sostiene, l'attività dei cittadini che, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi;

2. Chi intende accudire una colonia felina riconosciuta o censita, deve farne richiesta al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL;

3. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, può essere effettuata anche dai curatori;

4. Le colonie feline di norma non devono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti di sede possono però essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario della Asl per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

5. In relazione al comma 4, per trasferimento, si intende uno spostamento superiore ai 250 metri; tutti gli spostamenti inferiori a tale distanza sono consentiti.

6. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 4 del presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00

Articolo 87

Alimentazione dei gatti

1. I curatori sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua;

2. È assolutamente vietato, al fine di contenere la situazione di pericolo al livello di igiene e sanità, dovuto anche all'agglomerarsi di più gatti, lasciare contenitori con qualsiasi tipo di alimento o cibo sparso, fuori dalle abitazioni nelle pubbliche vie.

3. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 4 del presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00

Articolo 88

Custodia dei volatili

1. Le voliere presso le quali vengono custoditi i volatili, devono essere sviluppate in altezza ed offrire dimensioni e caratteristiche tali da consentire il volo e/o l'apertura delle ali contemporaneamente;

2. Le voliere e le gabbie collocate all'aperto debbono essere provviste, nella parte superiore di adeguata tettoia;

3. Le voliere e le gabbie debbono altresì essere provviste di contenitori per il cibo e per l'acqua, continuamente riforniti in quantità tali da soddisfare idoneamente il fabbisogno degli animali;

4. Le voliere e le gabbie debbono essere mantenute in idonee condizioni di pulizia.

5. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 4 del presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 500,00

Articolo 89

Apicoltura

1. Ciascun alveare, componente un apiario, è collocato a non meno di dieci metri dalla direzione di sortita delle api e dalle strade di pubblico transito, e non a meno di cinque metri nelle altre direzioni rispetto:

a. ai confini di proprietà;

b. agli edifici di civile abitazione;

c. agli edifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche se temporaneamente.

2. L'apicoltore non rispetta tali distanze se tra l'apiario e gli oggetti di cui al comma 1 esistono dislivelli di almeno due metri o sono interposti impedimenti al volo delle api quali muri, siepi od altri ripari senza soluzione di continuità. Gli impedimenti al volo delle api hanno altezza non inferiore ai due metri e sono distanti due metri da ogni estremità dell'apiario.

3. Gli apiari posti in prossimità di abitazioni o edifici ad uso collettivo devono essere recintati.

4. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 4 del presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 500,00

Articolo 90

Detenzione di animali per autoconsumo

1. L'allevamento per autoconsumo può essere effettuato nel rispetto delle norme igieniche di gestione, con un numero di animali da cortile sufficiente al bisogno e comunque sempre in considerazione della superficie di terreno agricolo a disposizione;

2. Ai sensi del D.Lgs. 336/1999 l'allevamento, quindi la detenzione di animali per autoconsumo dovrà essere registrato presso l'anagrafe del Servizio Veterinario il quale, previa compilazione di apposito modulo di richiesta, attribuirà il codice aziendale;

3. Non è permesso tenere, anche in luoghi privati, ricoveri per conigli e pollame, ad una distanza inferiore a 50 mt. dalle abitazioni, ad esclusione di quella di dimora del detentore; gli animali dovranno essere tenuti costantemente puliti e decentemente accuditi in un luogo recintato in modo da

impedirne la circolazione sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio e, qualora costituenti eccessivo disturbo relativamente ai rumori prodotti, dovranno essere prontamente rimossi;

4. All'interno del centro abitato non è permesso detenere altri tipi di animali da cortile o da reddito, oltre a quelli di cui al comma 3;

5. Nelle zone diverse da quelle agricole possono essere prese in considerazione alcune possibilità di detenzione ad uso amatoriale di animali anche da cortile o da voliera, in numero esiguo, purché venga comunque garantita l'igiene costante;

6. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui ai commi al presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

Articolo 91

Protezione della fauna selvatica

1. È vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, ad eccezione delle Leggi vigenti in materia di caccia e pesca;

2. È vietato in qualsiasi caso nutrire sistematicamente la fauna selvatica.

3. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 500,00

4. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 2 del presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

Articolo 92

Riproduzione degli animali da affezione

1. Chiunque detiene un animale da affezione sul territorio del comune o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

Articolo 93

Fuga di animali pericolosi

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata alle Forze dell'ordine ed al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente.

2. Chiunque viola i divieti o non ottempera alle prescrizioni del presente articolo, fatte salve le prescrizioni di Legge e sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 500,00

TITOLO VII SANZIONI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 94

Sanzioni

1. Le violazioni ai divieti e/o agli obblighi stabiliti dal presente regolamento, ove non espressamente indicato, sono punite con la sanzione amministrativa tra il minimo di euro 25,00 ed il massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, oltre alle spese del procedimento ed eventuale notifica;

2. Le violazioni per le quali il presente regolamento preveda una sanzione diversa di quella indicata al comma 1. sono espressamente riportate come ultimo comma dello stesso articolo sanzionatorio;

1. Le violazioni di cui al comma 1 comportano, ove necessario, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omissso, entro un termine congruo discrezionalmente stabilito dall'organo accertatore; il mancato rispetto di quanto disposto comporterà l'applicazione di un'ulteriore sanzione pari al doppio della sanzione precedentemente applicata.

3. Degli obblighi di cui al comma 3 viene fatta menzione nel verbale di accertamento redatto dagli organi di controllo, contestato e notificato al trasgressore e agli obbligati in solido;

4. Qualora il trasgressore non ottemperi agli obblighi di cui al comma 3, il Comune potrà provvedere in sua vece; le spese sostenute saranno poste a carico del trasgressore/obbligato in solido.

Articolo 95

Abrogazioni e rinvii ad altri regolamenti

1. Viene abrogato il precedente Regolamento di Polizia Locale ed integralmente sostituito dal presente;

2. Sono disapplicate le precedenti ordinanze sindacali e/o commissariali disciplinanti le stesse materie e le disposizioni locali in contrasto con il presente Regolamento, fatta eccezione per le norme da considerarsi speciali inserite nei Regolamenti o nelle disposizioni che disciplinano specifiche materie, che restano in vigore ed applicabili ai sensi della legislazione nazionale.

Articolo 96

Norme transitorie

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte dei cittadini alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 30 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per l'adeguamento di eventuali strutture oggetto di prescrizioni.

Articolo 97

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.